



ALLEGATO A

**INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

all'entrata in vigore del decreto lgs.vo 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013 di conversione del decreto legge n. 69/2013

L'**indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura, debitamente documentate.

Le **Spese di avvio**, restano stabilite nella somma di euro 40,00 più iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 più iva per quelle di valore superiore, che devono essere versate alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazione volontaria.

La prevista **gratuità** del primo incontro già disciplinata dalla legge, si riferisce all'indennità di mediazione e nella sola ipotesi in cui la funzione del mediatore venga svolta nella fase preliminare di natura esplicativa, senza che abbia seguito la procedura di mediazione.

**Spese di mediazione**

Il legislatore nulla ha cambiato quanto al d.i. 180, come modificato dal d.m. 145, rispetto alle tariffe, quindi resta valido il comma 14 dell'art. 16, secondo il quale "Gli importi minimi della indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono **derogabili**".

Di conseguenza appare opportuno mantenere quanto già stabilito e cioè l'estensione delle tariffe (Spese di Mediazione previste per i casi di mediazione obbligatoria anche alle procedure di mediazione volontaria, fermo restando l'applicazione degli eventuali aumenti previsti dall'art. 16, comma 4, lettere b) e c).

Valore della controversia	Spese di indennità Mediazione per ciascuna parte	
	Base	Con riduzione art. 5, co.1 D.lgs. n. 28/2010
Fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 43,00 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00	€ 87,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 667,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

\* (Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)



## **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'**

**(Di cui all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.



9. Le spese per l'indennità di mediazione sono dovute dalle rispettive parti, entrate nel merito della controversia, in misura non inferiore al 50% del valore della controversia prima del successivo incontro. Il Regolamento di procedura dell'Organismo di mediazione prevede che il saldo delle spese per l'indennità di mediazione debba essere corrisposto prima del rilascio del verbale finale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.